

(N. 513)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEGNI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1949

Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie.

ONOREVOLI SENATORI. — Sono ormai a tutti note le vicende dello sciopero nazionale dei braccianti agricoli prima, e di tutti i lavoratori dell'agricoltura dopo, che per più di un mese hanno turbato i rapporti tra i datori di lavoro ed i lavoratori, con pregiudizio dei raccolti e dell'andamento delle culture.

Sono altresì note le cause dell'agitazione, che si riannodano alle richieste presentate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alla Confederazione generale italiana del-

l'agricoltura. Tali richieste vanno dalla stipulazione di un contratto nazionale e di contratti provinciali per i lavoratori in parola, alla corresponsione e alla misura degli assegni familiari, all'aumento delle indennità per infortunio, al pagamento dell'indennità di caropane e alla disciplina delle disdette agricole.

In sede di conciliazione ministeriale è stato raggiunto, in data 23 giugno 1949, fra le organizzazioni sindacali interessate un accordo a carattere nazionale.

Al punto VII di detto accordo si legge: « si prende atto che il Governo presenterà al Parlamento, prima dell'inizio delle vacanze parlamentari, un disegno di legge per fissare in un biennio la durata del contratto relativo ai salariati fissi dell'agricoltura con conseguente proroga del termine per un anno dei contratti in corso nell'anno agrario 1948-49. Nel predetto disegno di legge si prevederà che in caso di richiesta di scioglimento del contratto, durante il biennio di validità, il giudice ordinario, assistito da esperti designati dalle due parti, giudicherà sulla fondatezza della richiesta stessa ».

In relazione a ciò si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale:

a) si regola la durata dei contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi;

b) si dettano norme per la risoluzione delle controversie individuali di lavoro relative alla durata dei contratti suddetti e di quelle sorgenti per anticipata risoluzione del contratto di lavoro.

Più precisamente, all'articolo 1 del provvedimento, si stabilisce che i contratti individuali per i salariati fissi non possono avere una durata inferiore alle due annate agrarie, considerandosi come non apposta qualsiasi pattuizione contraria.

Inoltre i contratti vigenti vengono prorogati di un anno fino al termine dell'annata agraria 1949-50. Allo scopo di evitare dubbi circa la applicabilità della proroga in questione a quei contratti che abbiano decorrenza nel periodo che va dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno, si è esplicitamente disposto, con

il secondo comma dell'articolo 2, che la proroga gioca in questo caso sino alla fine dell'annata agraria 1950-51.

Gli articoli 3 e seguenti del disegno di legge trattano, invece, la materia delle controversie. In primo luogo si afferma come principio di carattere generale che le controversie relative alla durata dei contratti individuali in parola e le altre nelle quali si faccia questione di anticipata risoluzione del contratto a norma dell'articolo 2119 del Codice civile (recesso per giusta causa), sono regolate dagli articoli 429 e seguenti del Codice di procedura civile.

Vengono poi dettate, per le controversie stesse, particolari disposizioni che maggiormente si adattano alla natura del rapporto di lavoro. Più precisamente, si dispone che, sia nell'esame delle controversie di prima istanza che di quelle in sede di appello, il giudice (rispettivamente Pretore e Tribunale) giudica con l'assistenza di un collegio di consulenti tecnici, il cui numero è fissato in tre elementi per i datori di lavoro ed in tre elementi per i lavoratori.

Detti consulenti sono nominati per la durata di tre anni dal Pretore o dal Presidente del Tribunale, su designazione fatta dalle organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di lavoratori. Qualora queste non provvedano alla designazione, si provvede d'ufficio.

Ai consulenti tecnici, che non possono rifiutare l'incarico, è dovuto, oltre l'indennità di missione, un gettone di presenza per ogni seduta.

L'articolo 8 accorda agli atti ed ai documenti relativi alle controversie in questione la esenzione dalle tasse di bollo e di registro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura ed i salariati fissi non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie.

Ogni pattuizione in contrario si ha per non apposta.

Art. 2.

I contratti indicati nell'articolo precedente che scadano alla fine dell'annata agraria 1948-49 sono prorogati sino al termine dell'anno agrario 1949-50.

Il riferimento alle predette annate agrarie è rispettivamente sostituito da quello alle annate agrarie 1949-50 e 1950-51 nel caso previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82.

Art. 3.

Per la decisione delle controversie relative all'applicazione dei precedenti articoli e di quelle in cui si faccia questione di anticipata risoluzione del contratto a norma dell'articolo 2119 del Codice civile, si osservano le disposizioni degli articoli 429 e seguenti del Codice di procedura civile e sue modificazioni, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Art. 4.

Le controversie di cui all'articolo precedente sono di competenza del Pretore.

Il Pretore giudica con l'assistenza di consulenti tecnici da lui nominati in numero di tre per i datori di lavoro e di tre per i lavoratori, su designazione delle associazioni sindacali interessate.

La nomina ha la durata di tre anni e può essere rinnovata.

Art. 5.

L'appello è proposto innanzi al Tribunale. Il Tribunale giudica con l'assistenza di consulenti tecnici nominati dal Presidente nei modi e nel numero previsti dall'articolo precedente.

Art. 6.

La nomina dei consulenti tecnici previsti dai precedenti articoli 4 e 5 deve aver luogo entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Se le organizzazioni sindacali non provvedano alle designazioni, il Pretore o il Presidente del Tribunale provvedono d'ufficio.

Art. 7.

I cittadini nominati consulenti tecnici non possono rifiutare l'incarico.

Ad essi è dovuto, oltre all'indennità di missione nella misura spettante agli impiegati dello Stato di VI grado, un gettone di presenza di lire 600 per ogni giornata di adunanza.

Le spese dipendenti dall'attuazione della presente legge sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Gli atti ed i documenti relativi alle controversie di cui agli articoli precedenti sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.